

N. 04583/2009 REG.SEN.
N. 01780/2009 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 21 e 26 della legge 1034/71 e successive modifiche e integrazioni,

Sul ricorso numero di registro generale 1780 del 2009, proposto da:

Adelaide Casarin, rappresentato e difeso dagli avv. Claudio Linzola, Simone Gilardi, con domicilio eletto presso Claudio Linzola in Milano, via Hoepli, 3;

contro

Comune di Cantu' in Persona del Sindaco P.T.;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

a. dell'ordinanza di demolizione di opere realizzate in assenza di idoneo atto abilitativo e conseguente rimessa in pristino n. 3888/2009 del 30.4.2009, notificata in data 12.5.2009, a firma del Dirigente del Servizio Urbanistico arch. Andrea Pozzi, con cui si ordinava la demolizione dei seguenti manufatti: n. 1 pozzo in cls per raccolta di acqua piovana avente diametro di m. 1.10 e profondità di m. 4,00; muro di contenimento in blocchi cavi di cemento dell'altezza di m. 0,60; alterazione delle quote naturali del terreno; fabbricato con struttura prefabbricata

in legno adibito a deposito attrezzi delle dimensioni di ca. m. 2.45x3.05 h. min. 2.05 h. max 2.52;

b. di ogni provvedimento presupposto, connesso o consequenziale, ivi compreso il verbale di cesso del 19.2.2005..

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 26/08/2009 il dott. Silvana Bini e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Avvisate le stesse parti ai sensi dell'art. 21 decimo comma della legge n. 1034/71, introdotto dalla legge n. 205/2000;

Visto l'art. 21, decimo comma, e l'art. 26, quarto e quinto comma, della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, come rispettivamente modificati dall'art. 3 e dall'art. 9 della legge 21 luglio 2000, n. 205, che consentono al giudice amministrativo, adito in sede cautelare, di definire il giudizio con "sentenza succintamente motivata", ove la causa sia di agevole definizione nel rito o nel merito;

Ritenuto di potere adottare tale tipo di sentenza, attesa la completezza del contraddittorio e la superfluità di ulteriore istruttoria;

Considerato in fatto e ritenuto in diritto quanto segue:

Con il ricorso in esame la ricorrente ha impugnato l'ordine di demolizione delle opere realizzate senza titolo, consistenti in un pozzo per raccolta di acque piovane, una recinzione, un muro di contenimento e un fabbricato con struttura prefabbricata in legno.

L'area su cui insistono i manufatti è gravata da un vincolo ferroviario.

L'ordine è stato emesso sulla base di due sopralluoghi: un primo effettuato nel

2005, e un secondo il 31.3.2009, durante il quale è stata accertata la realizzazione di ulteriori opere sempre abusive.

Avverso gli atti impugnati con l'iscritto ricorso vengono articolati sei motivi di censura, che possono essere esaminati, secondo il seguente ordine di raggruppamento:

- 1) insufficiente motivazione e violazione del principio dell'affidamento, in quanto al primo sopralluogo, effettuato nel 2005, non è seguita alcuna attività dell'Amministrazione, ingenerando nella proprietà l'affidamento circa una sanatoria tacita. Per tale ragione l'Amministrazione avrebbe dovuto motivare in modo più puntuale le ragioni dell'ordine di demolizione;
- 2) eccesso di potere per illogicità e contraddittorietà; violazione del principio di razionalità: i beni sono di irrilevante consistenza, non incidono sullo stato dei luoghi e sono conformi alla disciplina di zona;
- 3) violazione degli artt. 22 e 37 DPR 338/2001 e L.R. 12/05: stante la natura delle opere realizzate, doveva trovare applicazione la sanzione pecuniaria.

L'Amministrazione Comunale intimata depositava la documentazione del procedimento.

Alla Camera di Consiglio del 26 Agosto 2009 la causa veniva trattenuta in decisione, ai sensi degli artt. 3 e 9 della Legge n. 205 del 2000.

Il ricorso è infondato per le seguenti ragioni.

Nessun riconoscimento della legittimità delle opere può dedursi dall'inerzia dell'Amministrazione tra il primo e il secondo sopralluogo. Tra l'altro la situazione dei luoghi era modificata e l'ordinanza contesta puntualmente quanto rilevato nel secondo sopralluogo.

E' poi principio pacifico che l'inerzia dell'Amministrazione non vale a costituire alcun titolo sanante implicito, né può ingenerare nel responsabile dell'abuso o nel

proprietario delle aree coinvolte alcun affidamento circa la possibilità di un provvedimento tacito.

Non si condivide altresì la tesi difensiva di parte ricorrente, laddove afferma che le opere non avrebbero alcuna incidenza urbanistica: la casetta, la recinzione e il muro di sostegno, globalmente considerati, presentano uno stabile collegamento con il terreno e comportano una trasformazione dell'assetto del territorio.

Trattandosi poi di una ordinanza di demolizione di opere prive di titolo edilizio, l'onere motivazionale deve ritenersi assolto con l'indicazione della natura abusiva delle opere.

L'Amministrazione nel provvedimento ha poi dato atto anche della esistenza del vincolo di rispetto stradale, che rende parte dei terreni in edificabili: ciò implica di conseguenza l'impossibilità di applicare la sola sanzione pecuniaria.

Per tali ragioni, il ricorso va respinto .

Spese irripetibili, non essendosi costituita l'Amministrazione intimata.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, in sezione feriale, definitivamente pronunciando sul ricorso, lo respinge.

Spese irripetibili.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 26/08/2009 con l'intervento dei Magistrati:

Piermaria Piacentini, Presidente

Silvana Bini, Primo Referendario, Estensore

Marco Poppi, Referendario

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 31/08/2009

(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)

IL SEGRETARIO